

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA PIEMONTESE

STATUTO

Costituzione e scopi

Art. 1 - È costituita l'Associazione Naturalistica Piemontese con sede provvisoria a Carmagnola (TO), presso il Museo Civico di Storia Naturale, P.za S. Agostino 17.

Art. 2 - L'Associazione ha i seguenti scopi:

- studio e diffusione della conoscenza della Storia naturale in generale ed in particolare della regione piemontese;
- difesa e conservazione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti;
- associazione e collaborazione di tutte le persone interessate a questi fini.

Art. 3 - L'Associazione, al fine di raggiungere i motivi prefissi:

- contribuisce alla diffusione delle conoscenze naturalistiche a tutti i livelli;
- pubblica un bollettino, annuale, contenente articoli di carattere scientifico e divulgativo, nonché una cronaca delle attività sociali e le recensioni di articoli e libri concernenti la Storia naturale del Piemonte;
- si tiene in rapporto colle associazioni similari italiane e straniere;
- organizza periodicamente, alla sede sociale od altrove, riunioni di informazione, gruppi di ricerca su argomenti specifici, ecc.;
- promuove la collaborazione fra Naturalisti dilettanti e Musei, che si impegnano ad offrire il massimo appoggio consentito dalle loro strutture alle ricerche degli associati.

soci

Art. 4 - Chiunque, persona od Ente, può divenire membro della Associazione Naturalistica Piemontese.

Art. 5 - I membri dell'Associazione sono divisi in più categorie:

- *membri onorari* (riservata ai membri considerati come tali per una decisione unanime del Consiglio Direttivo in ragione di meriti particolari in campo naturalistico);
- *membri ordinari*;
- *membri benemeriti* (riservata a coloro che versano un contributo straordinario).

Art. 7 - La domanda di associazione implica l'obbligo di pagare la quota di associazione annuale.

Art. 8 - La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni da darsi con lettera raccomandata all'Associazione;
- per espulsione, deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, nei casi di provata disonestà scientifica.

Art. 9 - Ciascun socio ha diritto a partecipare con voto alle assemblee dell'Associazione; assumere cariche sociali; prendere a prestito libri o riviste dalla biblioteca sociale; ricevere gratuitamente il bollettino annuale.

Art. 10 - L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

Art. 11 - La quota sociale è fissata di anno in anno dall'Assemblea generale d'autunno.

I membri onorari non sono tenuti al versamento di questa quota.

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo comprende un Presidente, un Vice presidente ed un segretario.

Art. 13 - Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno luogo durante l'Assemblea generale d'autunno, al terzo anno successivo alle precedenti elezioni. Il nuovo Consiglio entra in funzione dal gennaio seguente.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno due volte l'anno dal Presidente. La maggioranza dei Consiglieri in carica può richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Sono valide le deliberazioni del Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16 - Al Consiglio competono tutti i poteri e le facoltà per l'ordinaria e la straordinaria gestione dell'Associazione, eccezion fatta per quanto riservato dalla Legge e dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Art. 17 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. Nei casi di assenza, sarà sostituito dal Vice-presidente.

Art. 18 - Sono di competenza dell'Assemblea dei soci:

- l'attribuzione delle cariche sociali;
- la determinazione della quota di associazione;
- le modifiche allo Statuto.

Art. 19 - Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle somme derivati dalle contribuzioni;
- dalle quote corrisposte dei singoli soci;
- dei beni mobili ed immobili per compere, lasciti o donazioni o che altrimenti passino in proprietà dell'Associazione.

Art. 20 - Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento dell'Associazione, sarà destinato a scopi in armonia con quelli dell'Associazione.

Carmagnola, 4 Settembre 1979